



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 55 del 13/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Settembre alle ore 18:04, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BONOMELLI MAURO	X		8	BAIGUINI LORENZO	X	
2	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		9	FACCHINETTI ORNELLA GIACOMINA	X	
3	BONADEI ANDREA	X		10	LORANDI MICHELE	X	
4	RINALDI PATRICK	X		11	BIANCHI FRANCESCA	X	
5	BAIGUINI FEDERICO	X		12	SORLINI ROBERTO	X	
6	FIGAROLI SIMONA	X		13	FRASSI GIUSEPPE	X	
7	BETTONI GIANPIETRO	X					

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Mauro Bonomelli**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il **Sindaco-Presidente** da la parola all'Assessore Capitanio che si sofferma sulle procedure previste nel regolamento, sull'atteggiamento che devono avere i ragazzi sui mezzi di trasporto e sulle cause di sospensione del servizio.

L'obbiettivo per il prossimo anno sarà di garantire l'estensione del servizio a tutte le disabilità.

Prende nuovamente la parola il Sindaco che, al fine di potersi adeguare alle indicazioni del DPO e del Ministero propone il rinvio del punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale registro delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) ponendolo in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito.

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 13

Consiglieri Favorevoli n. 13

Consiglieri Contrari n. /

Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione N° **63 del 10/09/2018** riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 13

Consiglieri Favorevoli n. 13

Consiglieri Contrari n. /

Consiglieri astenuti n. /

Proposta di Deliberazione N° 63 del 10/09/2018

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico, conformemente a quanto previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11/03/1997, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, offrendo interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche;

RICHIAMATO il D. Lgs. 63/2017: *“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e in particolare:

- l'art. 2 che recita: *“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:*
 - a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;*
 - b) servizi di mensa;*
 - c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;*
 - d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.*
- l'art. 3 che recita: *“I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente”;*

RITENUTO opportuno predisporre un apposito regolamento per determinare i criteri per l'accesso e le modalità di funzionamento del servizio di trasporto scolastico;

VISTA la bozza di Regolamento Comunale relativo al servizio di trasporto scolastico allegata alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'istruttoria eseguita dal Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali/istruzione ha dato esito positivo;

PRESO ATTO che la Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 11/09/2018 ha esaminato l'allegata bozza di regolamento esprimendo parere favorevole;

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000.

PROPONE

- 1) di approvare la bozza di Regolamento Comunale relativo al servizio di trasporto scolastico allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Regolamento del servizio di trasporto scolastico

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le scuole statali del Comune di Costa Volpino. Gli utenti delle scuole paritarie potranno usufruire del servizio solo previa espressa previsione nelle convenzioni stipulate tra le stesse ed il Comune.
2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.
3. Il servizio è organizzato dal Comune nell'ambito delle competenze stabilite dal D. Lgs. 63/2017, in conformità al D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della circolare emanata dal Ministro dei trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23/1997, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio.
4. Il servizio viene erogato mediante affidamento in appalto a ditta esterna.

Art. 2 - Iscrizione al servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli utenti di cui all'art. 1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, o da chi ha il minore in affidamento familiare, o da chi ne fa le veci, da presentarsi al protocollo dell'ente, anche in modalità telematiche, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune.
2. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è, di norma, dal 15 aprile al 20 giugno di ogni anno, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all'utenza.
3. La domanda va rinnovata ogni anno scolastico.
4. Le richieste presentate oltre i termini saranno accolte compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus e purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. La rinuncia al servizio va comunicata per iscritto tassativamente prima dell'inizio del trimestre di riferimento¹ e dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già versate per i periodi di mancata fruizione del servizio a condizione che venga contestualmente riconsegnato il tesserino di riconoscimento di cui al successivo art. 6.
6. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento.
7. La presentazione di una domanda incompleta comporta la non ammissione al servizio. In tale ipotesi all'utente sarà concesso un termine, non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, l'Amministrazione comunicherà il definitivo diniego di ammissione al servizio. Si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
8. Le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico di utenti che alla data di presentazione risultino non in regola con i pagamenti relativi a qualsiasi servizio scolastico, anche riferito ad anni precedenti, saranno sospese con invito alla regolarizzazione dei pagamenti entro il termine di 15 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, sarà comunicato

¹ I° trim. settembre/dicembre – II° trim. gennaio/marzo – III° trim. aprile/giugno

all'utente il diniego di ammissione al servizio.

Art. 3 - Calendario

1. Il servizio viene svolto in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il servizio non è previsto per le entrate intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni. Il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.
2. Il servizio ha inizio, di norma, dal primo giorno di scuola e termina l'ultimo giorno previsto dal calendario scolastico. L'avvio del servizio è comunque condizionato dai calendari scolastici che autonomamente attuano le autorità scolastiche per la prima settimana di scuola.

Art. 4 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio e le eventuali agevolazioni sono determinate annualmente con deliberazione di Giunta comunale. Ove la Giunta non decida modifiche tariffarie, saranno applicate quelle deliberate con l'ultima delibera approvata.
2. Il servizio di trasporto scolastico di studenti residenti a Costa Volpino in situazione di disabilità certificata come permanente e grave ex art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992 è attivato in forma gratuita, previa esibizione di idonea certificazione.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento sono comunicate al momento dell'iscrizione.
2. Il pagamento viene effettuato di norma in tre soluzioni entro le date stabilite dalla delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 4 o in alternativa, in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.
3. Non possono essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio (es. utilizzo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi o per il solo viaggio di andata/ritorno).
4. Per esigenze di regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri servizi scolastici e/o comunali in generale.

Art. 6 - Tesserino di riconoscimento

1. Agli utenti del servizio verrà rilasciato dall'Ufficio Istruzione un tesserino di riconoscimento sul quale dovrà essere applicata una fotografia dell'alunno, fornita dall'utente contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, con l'indicazione del nome, della scuola frequentata e del numero della linea.
2. Il tesserino, che vale per un anno scolastico, dovrà essere esibito previa richiesta al personale della ditta incaricata di effettuare il trasporto sullo scuolabus.

Art. 7 - Responsabilità

1. All'atto dell'iscrizione al servizio il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci deve indicare la fermata prescelta per il prelievo dell'alunno da trasportare. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a ritirare il proprio figlio alla fermata prescelta, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e discesa. Nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata prescelta, pertanto, l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
2. In fase di iscrizione al servizio il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, assume l'obbligo di accompagnare, custodire e ritirare il minore alla fermata prescelta, direttamente o a mezzo di persona maggiorenne delegata di propria fiducia, sollevando così da ogni eventuale responsabilità l'Amministrazione comunale e la ditta appaltatrice, fatte salve le previsioni di cui al comma 4.
3. Nel caso in cui il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, o chiunque delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del minore, l'alunno non verrà fatto scendere e verrà consegnato alle forze dell'ordine presenti sul territorio di Costa Volpino, fatte salve le previsioni di cui al comma 4.
4. Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci può autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando completamente l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico presso il quale il minore risulta iscritto dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. La compilazione dell'apposito riquadro presente nel modulo di iscrizione relativo a tale facoltà, costituisce liberatoria ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 148 del 16/10/2017 introdotto dalla L. di conversione n. 172 del 04/12/2017.

Art. 8 - Criteri di priorità

1. Qualora alla data prevista per il termine di iscrizione, le domande di ammissione al servizio eccedano il numero dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale formulerà una graduatoria che terrà conto dei sottoelencati criteri di priorità in ordine di applicazione:
 - bambini certificati ai sensi della Legge 104/92;
 - bambini residenti in Costa Volpino che abbiano fruito del servizio l'anno scolastico precedente ed in regola con i pagamenti;
 - fratelli o sorelle di bambini già iscritti al servizio purché siano residenti in Costa Volpino ed in regola con i pagamenti;
 - ordine di presentazione della domanda dei residenti;
 - residenti fuori Costa Volpino.
2. Gli stessi criteri di cui al comma 1 saranno utilizzati anche nel caso, alla data prevista per il termine di iscrizione, ci sia ancora disponibilità di posti, ma esclusivamente per l'assegnazione di questi ultimi.

Art. 9 - Piano di trasporto scolastico

1. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni

pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

2. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.
3. Il Piano potrà essere modificato solo nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza del presente Regolamento. Pertanto, la pianificazione dei percorsi e delle fermate non potrà subire variazioni, salvo per comprovate necessità ai fini di una migliore offerta del servizio.

Art. 10 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

1. I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale. Eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 11 - Condizioni d'uso

1. È compito degli studenti farsi trovare puntuali alle fermate stabilite e comunicate alla famiglia.
2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati (fermate) agli orari stabiliti.
3. Lo studente che viaggia sul mezzo di pubblico trasporto deve avere piena consapevolezza che il mezzo scuolabus è un bene pubblico. Al fine di tutelare la propria e altrui sicurezza, egli deve tenere un comportamento educato e non disturbare l'autista. Lo studente è tenuto a osservare le seguenti regole di autodisciplina:
 - accomodarsi al primo posto libero disponibile al momento della salita a bordo;
 - tenere una postura composta evitando di sporgere la testa e le braccia dai finestrini. Lo zaino deve essere riposto a terra sotto le gambe o in alternativa posizionato sulle ginocchia;
 - per tutta la durata del percorso lo studente deve rimanere seduto, evitando di gettare oggetti dai finestrini o a bordo dello scuolabus;
 - è fatto divieto di consumare merende o spuntini, di qualunque genere essi siano;
 - in nessun caso lo studente deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso si trova;
 - lo studente deve astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dell'eventuale accompagnatore e dei propri compagni;
 - lo studente deve astenersi dal gridare, richiamare o offendere persone esterne al veicolo e deve adottare un linguaggio corretto e conveniente.
4. La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno.
5. L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
6. Eventuali ritardi dovuti a situazione di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Art. 12 - Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto obbligatoriamente per i soli bambini della scuola dell'Infanzia. Il Comune di Costa Volpino provvederà all'organizzazione del servizio.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.
3. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus (durante la salita/discesa a bordo del mezzo ed il tragitto a bordo del mezzo) a favore di studenti residenti a Costa Volpino in possesso di certificazione di disabilità² e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto³ è attivabile gratuitamente⁴, previa richiesta del genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, o di chi ha il minore in affido familiare, o di chi ne fa le veci, da fare pervenire entro i termini previsti dall'art. 2 comma 2.

Art. 13 - Cause di sospensione dal servizio

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare e/o sospendere temporaneamente l'ammissione al servizio del minore nei seguenti casi:
 - Comportamento scorretto ed indisciplinato a bordo del mezzo di trasporto, che possa, a giudizio insindacabile del conducente/assistente, provocare danni o mettere a repentaglio l'incolumità dei trasportati;
 - Assenza del genitore o suo delegato alla fermata prevista durante la tratta del ritorno per più di una volta, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7, comma 5;
 - Mancato pagamento della rata entro 30 giorni dall'inizio del trimestre di riferimento.
2. Il provvedimento di revoca e/o sospensione è adottato, previa comunicazione scritta all'utente relativa al fatto contestato ed acquisite le relative controdeduzioni, a far data dal decimo giorno di scuola successivo alla notifica dello stesso.

² Studenti in possesso di disabilità certificata come permanente e grave ex art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992

³ A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica è effettuato con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017.

⁴ Come previsto dalla lettura combinata dell'art. 28 della L. 30 marzo 1971, n. 118, dell'art 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, degli artt. 8 comma g, 12 e 26 della L. 104.